



Direzione Didattica Statale “F.S. Cavallari”

tel. 091 6215303 ~ fax/tel 091 6214001 ~ Corso Dei Mille 793 ~ 90123 ~ Palermo

ORGANI COLLEGIALI

Le decisioni riguardanti la vita scolastica, i percorsi formativi e le scelte organizzative spettano agli Organi collegiali e al Dirigente scolastico, nel rispetto di ruoli e competenze.

Gli Organi collegiali assicurano la partecipazione dei Genitori attraverso i loro Rappresentanti. Gli Organi collegiali che includono la componente Genitori sono il Consiglio di Circolo, la Giunta esecutiva, i Consigli di Intersezione (per la Scuola dell’Infanzia), i Consigli di Interclasse (per la Scuola Primaria), il Comitato per la valutazione del servizio dei docenti. Il Collegio dei docenti è composto esclusivamente dagli insegnanti.

FUNZIONAMENTO ORGANI COLLEGIALI

CAPITOLO I – CONSIGLIO D’ISTITUTO

Il Consiglio d’Istituto della Direzione Didattica “F S. Cavallari”, costituito ai sensi del DPR 31 maggio 1974 n. 416 allo scopo di dettare precise norme a salvaguardia dell’ordine e della vita democratica di questo organo collegiale, delibera sull’organizzazione e la programmazione delle attività della scuola, nei limiti delle competenze stabilite dal DPR 416/1974, dal D.Lgs. 297/1994, dal D.P.R. 275/1999 e dal D.I. 129/2018.

TITOLO I - COMPOSIZIONE E ATTRIBUZIONI

Art. 1- Il Consiglio d’Istituto della “D. D. Cavallari” è composto da:

- a) n° 8 rappresentanze elette del personale insegnante;
- b) n° 2 rappresentanze elette del personale non docente;
- c) n° 8 rappresentanze elette dei genitori;
- d) dal Dirigente Scolastico, quale componente di diritto, per un totale di 19 Consiglieri. Alle sedute del C. d. I. può partecipare il D.S.G.A. dell’Istituto, se richiesto dal Presidente e/o dal Dirigente Scolastico.

Art. 2 - Le attribuzioni del Consiglio di Istituto sono stabilite dall’art. 10 del D.L. 297/94, secondo cui esso:

- 1. elabora e adotta le forme di autofinanziamento;

2. delibera il programma annuale per l'esercizio successivo;
3. verifica, entro il 30 giugno, le disponibilità finanziarie dell'Istituto nonché lo stato di attuazione del programma, al fine delle modifiche che si rendano necessarie sulla base di un apposito documento predisposto dal Dirigente
4. delibera le variazioni al programma annuale;
5. delibera il conto consuntivo dell'esercizio;
6. dispone in ordine all'impegno di mezzi finanziari per quanto concerne: il funzionamento amministrativo e il funzionamento didattico dell'Istituto sulla base della programmazione scolastica.

Il Consiglio di Istituto inoltre, fatte salve le competenze del Collegio dei Docenti e dei Consigli di Classe, ha potere deliberante per quanto concerne:

- a. l'organizzazione dell'istituto;
- b. la programmazione della vita e dell'attività della scuola (nei limiti della disponibilità di bilancio) nelle seguenti materie:
 - b1. adozione del regolamento interno dell'Istituto;
 - b2. acquisto, rinnovo e conservazione delle attrezzature tecnico-scientifiche e dei sussidi didattici, compresi quelli audiovisivi e le dotazioni librerie, acquisto dei materiali di consumo occorrenti per le esercitazioni;
 - b3. adattamento del calendario scolastico alle specifiche esigenze ambientali;
 - b4. criteri generali per la progettazione educativa con particolare riferimento a quelli per la progettazione e l'attuazione delle attività parascolastiche, extrascolastiche (con particolare riguardo ai corsi di recupero e di sostegno), alle visite guidate e ai viaggi di istruzione;
 - b5. promozione di contatti con altre scuole o istituti al fine di realizzare scambi di informazioni e di esperienze e di intraprendere eventuali iniziative di collaborazione;
 - b6. partecipazione dell'Istituto ad attività culturali, sportive e ricreative di particolare interesse educativo;
 - b7. forme e modalità per lo svolgimento di iniziative assistenziali che possono essere assunte dall'Istituto.

Il Consiglio di Istituto, inoltre:

- c. approva il P.O.F. (elaborato dal Collegio Docenti) secondo criteri di coerenza rispetto agli indirizzi fissati e sulla base della fattibilità, con riferimento alle risorse disponibili e alle condizioni operative;
- d. indica, altresì, i criteri generali relativi o alla formazione delle classi, o all'assegnazione ad esse dei singoli docenti o all'adattamento dell'orario delle lezioni e delle attività scolastiche alle condizioni ambientali, o al coordinamento organizzativo dei Consigli di Classe;
- e. esprime parere sull'andamento generale, didattico e amministrativo dell'Istituto;

f. esercita le competenze in materia d'uso delle attrezzature e degli edifici scolastici ai sensi dell'art. 94 del D.L. 297/94;

g. si pronuncia su ogni altro argomento attribuito dal Testo Unico, dalle leggi e dai regolamenti, alla sua competenza.

Relativamente agli interventi nell'attività negoziale (D.I. 129/2018), il Consiglio d'Istituto delibera in ordine a quanto previsto dall'art.45, comma 1-2.

Art. 3-Per tutte le attribuzioni di competenza del Consiglio di Istituto, non indicate nel presente regolamento, si rimanda a quanto previsto nel DPR 31 maggio 1974 n. 416, nel D. Lgs. 16 aprile 1994 n. 297 e nel Decreto Interministeriale n. 129/2018.

Se nel corso delle sedute del Consiglio si presentassero fattispecie non disciplinate dal presente regolamento, la decisione per la loro risoluzione è pregiudizialmente rimessa al voto favorevole della maggioranza dei componenti il Consiglio d'Istituto.

Art. 4-Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto è convocato e presieduto dal Dirigente Scolastico, limitatamente all'espletamento delle modalità di elezione del Presidente, del Vice Presidente e della Giunta Esecutiva.

TITOLO II

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO

Art. 5 -La prima convocazione del Consiglio di Istituto, immediatamente successiva alla nomina dei relativi membri risultati eletti, è disposta dal Dirigente Scolastico. Nella prima seduta, il Consiglio di Istituto è presieduto dal Dirigente Scolastico ed elegge, tra i rappresentanti dei genitori membri del Consiglio stesso, il proprio Presidente. Il Presidente è un componente eletto tra i rappresentanti dei genitori. L'elezione ha luogo a scrutinio segreto o per acclamazione. Nel caso di elezione a scrutinio segreto, è eletto, in prima votazione, con maggioranza assoluta dei componenti e nelle successive votazioni con maggioranza semplice, sempre che siano stati presenti la metà più uno dei componenti in carica. In caso di parità, si ripete la votazione finché non si determini una maggioranza relativa (D.M. 26 luglio 1983). A parità di voti, risulta eletto il più anziano di età.

Il Presidente assicura il regolare funzionamento del Consiglio, svolge tutte le iniziative necessarie per garantire una gestione democratica della scuola e la sollecita alla realizzazione dei compiti del Consiglio. In particolare:

- a) stabilisce i punti all'ordine del giorno, convoca e presiede le riunioni del Consiglio;
- b) adotta tutti i necessari provvedimenti per il regolare svolgimento dei lavori;
- c) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un componente del Consiglio stesso;
- d) autentica, con la propria firma, i verbali delle sedute redatti dal Segretario;
- e) ha facoltà di interrompere i Consiglieri durante gli interventi per un richiamo al regolamento.

Il Presidente del Consiglio d'Istituto ha diritto di ottenere tutte le informazioni concernenti le materie di competenza del Consiglio, nonché la relativa documentazione. Dispone dei servizi di segreteria e del relativo protocollo per quanto concerne gli atti del Consiglio.

Art. 6-Il Presidente è coadiuvato e sostituito, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vicepresidente, da votarsi fra i genitori componenti il Consiglio stesso con le stesse modalità previste per l'elezione del Presidente. In caso di impedimento o di assenza del Presidente, ne assume le funzioni il Vicepresidente o, in mancanza anche di questi, il consigliere più anziano di età tra i rappresentanti della componente genitori.

Art. 7-Il Presidente del Consiglio di Istituto è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva.

TITOLO III

I COMPONENTI DEL CONSIGLIO

Art. 8-I componenti del Consiglio, se delegati dal Presidente e se ne viene richiesta la partecipazione, possono rappresentare il Consiglio d'Istituto nelle Assemblee dei genitori, dei docenti e dei non docenti.

Ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241, è assicurato, ai Consiglieri, l'esercizio del diritto di accesso a tutta la documentazione, anche pregressa, inerente all'attività del Consiglio: i verbali, gli atti preparatori e conclusivi del C. d. I., le deliberazioni del C. d. I., i verbali della Giunta Esecutiva, nonché l'attività contrattuale svolta o programmata dal Dirigente scolastico ed i documenti contabili della scuola.

TITOLO IV

LA GIUNTA ESECUTIVA

Art. 9-Nella prima seduta, il Consiglio d'Istituto elegge la Giunta Esecutiva composta da un docente, un componente degli ATA, due genitori, secondo modalità stabilite dal Consiglio stesso e con voto segreto.

Tutti i componenti eleggono i propri rappresentanti in unica votazione con l'espressione di 1 preferenza. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio. Della Giunta fa parte di diritto il Dirigente Scolastico, che la presiede, ed il Direttore dei Servizi Generali ed Amministrativi che svolge anche le funzioni di Segretario della Giunta stessa.

Art. 10-La Giunta è convocata e presieduta dal Dirigente Scolastico. In caso di assenza o impedimento del Dirigente Scolastico, le funzioni di Presidente possono essere svolte da un sostituto da lui indicato. La convocazione, corredata di ordine del giorno e dei documenti in esso in discussione, deve essere inviata ai componenti della Giunta, per iscritto e, su richiesta, anche per e-mail, ai componenti, entro 5 giorni dalla data fissata. Le sedute della Giunta sono valide se è presente la metà dei componenti più uno di quelli in carica.

Art. 11-La Giunta esecutiva esercita compiti istruttori ed esecutivi rispetto all'attività del Consiglio. In particolare:

- a) predispone il Programma Annuale, le sue eventuali variazioni e il Conto Consuntivo;
- b) prepara i lavori del Consiglio predisponendo tutto il materiale necessario ad una corretta informazione dei consiglieri almeno due giorni prima della seduta del Consiglio, fermo restando il diritto di iniziativa del Consiglio stesso;

I verbali della Giunta, dopo la loro approvazione, sono a disposizione del Presidente e dei Consiglieri del Consiglio d'Istituto.

TITOLO V

CONVOCAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 12-L'iniziativa della convocazione del Consiglio di Istituto è esercitata dal Presidente o da un terzo dei suoi componenti, nonché dalla Giunta Esecutiva.

Art. 13-Le adunanze del Consiglio di Istituto sono ordinarie e straordinarie. Il Consiglio è convocato, in via ordinaria, ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno. Il Consiglio è convocato, in forma straordinaria, per la trattazione di argomenti urgenti o di carattere prioritario, ogni qualvolta ne venga fatta richiesta da un terzo dei Consiglieri, dal Collegio dei Docenti, nonché dalla Giunta Esecutiva o dal Dirigente Scolastico.

Art. 14-La richiesta di convocazione deve indicare la data, l'orario e l'ordine del giorno. L'atto di convocazione, emanato dal Presidente, è disposto con almeno cinque giorni di anticipo rispetto alla data prevista per la seduta, e con anticipo di almeno 24 ore nel caso di riunioni d'urgenza. In tale ultimo caso, la convocazione potrà essere fatta col mezzo più rapido. Le riunioni devono avvenire in ore non coincidenti con l'orario delle lezioni.

Art. 15-La convocazione, a cura dell'ufficio di segreteria, deve essere effettuata per iscritto e anche per e-mail. La documentazione oggetto di delibera è consultabile nei giorni antecedenti la convocazione, presso l'ufficio di Segreteria.

Art. 16-L'ordine del giorno è formulato dal Presidente del Consiglio di Istituto su proposta del Presidente della Giunta Esecutiva. A conclusione di ogni seduta del Consiglio di Istituto, singoli consiglieri possono indicare argomenti da inserire nell'ordine del giorno della riunione successiva.

TITOLO VI

LAVORI DEL CONSIGLIO

Art. 17-La seduta si apre all'ora indicata nell'avviso di convocazione e, per la validità delle sedute del Consiglio, è richiesta la presenza di almeno la metà più uno dei componenti in carica, detto "numero legale" o "quorum costitutivo" (1).

Il Presidente verifica la presenza del numero legale all'inizio di ogni seduta. In caso negativo, attende 20 minuti trascorsi i quali, permanendo l'assenza del quorum costitutivo, dichiara non validamente costituita l'assemblea ed aggiorna la riunione. Nel numero dei componenti in carica non vanno computati i membri decaduti dalla carica e non ancora sostituiti. Il numero legale deve sussistere, non solo al principio della seduta, ma anche al momento della votazione.

Art. 18 -Il Presidente individua tra i membri del Consiglio di Istituto il segretario della seduta, fatta eccezione per i casi in cui il segretario è individuato per legge.

Art. 19-Il Presidente o il Dirigente Scolastico possono fare comunicazioni su circostanze e fatti di particolare rilievo estranei all'O. d. G., occupando lo spazio massimo di 15 minuti. Su tali comunicazioni ogni membro del Consiglio può domandare la parola per richiedere chiarimenti, ma non sono ammesse deliberazioni.

Art. 20-Gli argomenti indicati nell'O. d. G. sono tassativi. E' compito del Presidente porre in discussione tutti gli argomenti all'O. d. G. nella successione in cui compaiono nell'avviso di convocazione, salvo eventuale inversione dell'ordine degli argomenti in discussione che può essere deliberata a maggioranza dei presenti.

Art. 21-Se il Consiglio di Istituto è presente in tutti i suoi componenti, si possono aggiungere altri argomenti con il voto favorevole di tutti i presenti. Costituiscono eccezione al comma precedente le deliberazioni del C.I. che devono essere adottate su proposta della G.E. L'ordine di trattazione degli argomenti può essere modificato su proposta di un componente del Consiglio di Istituto, previa approvazione a maggioranza.

Art. 22-Il C. d. I. non può deliberare su punti che non siano posti all'O. d. G. I punti dell'O. d. G. non presi in esame in una riunione debbono essere riproposti nella riunione seguente. Ogni argomento, proposto da almeno tre Consiglieri e presentato al Presidente del C. d. I. con almeno 5 giorni di anticipo rispetto alla data fissata per la riunione del Consiglio, sarà iscritto all'O. d. G. della seduta stessa.

Art. 23-Prima della discussione di un argomento all'O. d. G., ogni membro presente alla seduta può presentare una mozione d'ordine affinché non venga svolta la predetta discussione ("questione pregiudiziale") oppure affinché la discussione dell'argomento stesso sia rinviata ("questione sospensiva"). La questione sospensiva può essere posta anche durante la discussione. Sulla mozione d'ordine possono parlare un membro a favore ed uno contro. Sull'accoglimento della mozione si pronuncia il Consiglio di Istituto a maggioranza, con votazione palese. L'accoglimento della mozione d'ordine determina la sospensione immediata della discussione dell'argomento all'O. d. G. al quale si riferisce.

Art. 24-I Consiglieri che desiderano intervenire nel dibattito ne fanno richiesta al Presidente, il quale concede la parola, seguendo l'ordine delle richieste. Lo svolgimento del dibattito è regolato dal Presidente, al quale spetta il compito di far osservare questo regolamento e di garantire un civile e democratico confronto d'idee. Il Presidente mette in discussione le mozioni **(3)** e le proposte, recepisce e registra eventuali richieste d'emendamento **(4)**, sollecitando interventi in merito alle singole proposte. Il Presidente ha facoltà di stabilire tempi determinati per la durata di ciascun intervento e/o dell'intera discussione. Ogni intervento, di norma, non deve superare i 15 minuti. Per ogni argomento all'O. d. G. il Presidente, di norma, darà la parola a chi la richieda, non più di due volte e, la seconda, per una breve replica. Ulteriori repliche potranno essere ammesse con parere favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti.

Art. 25-Dopo che il Presidente ha dichiarato chiusa la discussione, possono aver luogo le dichiarazioni di voto, con le quali i votanti possono, brevemente, esporre i motivi per i quali voteranno a favore o contro il deliberando o i motivi per i quali si asterranno dal voto. La dichiarazione di voto deve essere riportata nel verbale della seduta.

Art. 26-A votazione iniziata, non è più consentito alcun intervento, neppure per proporre mozioni d'ordine. Il Consiglio vota a scrutinio palese. Le votazioni si effettuano in modo palese per alzata di mano, ovvero per appello nominale ad alta voce, quando lo richiedono il Presidente o uno dei componenti.

La votazione è segreta quando riguarda determinate o determinabili persone per le quali sia necessario esprimere un giudizio e/o quando è richiesto dalla maggioranza dei componenti.

In caso di votazione per scrutinio segreto, la commissione scrutatrice è composta dal Presidente, dal Segretario del Consiglio e da un Consigliere.

La votazione non può validamente avere luogo, se i consiglieri non si trovano in numero legale. La votazione, una volta chiusa, non può essere riaperta per il sopraggiungere di altri membri e non può

nemmeno essere ripetuta, a meno che non si riscontri che il numero dei voti espressi è diverso da quello dei votanti.

Art. 27 -Le deliberazioni sono adottate a maggioranza **(2)** assoluta dei votanti, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente.

In caso di parità, prevale il voto del Presidente, in caso di votazione segreta la delibera si intende non approvata.

I consiglieri che dichiarano di astenersi dal votare si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel computo del totale dei voti validamente espressi.

Art. 28-Se su un singolo argomento su cui deliberare esiste una sola proposta, viene votata la singola proposta e approvata con la maggioranza **(2)** dei votanti.

Se su un singolo argomento esistono più di due proposte il Presidente mette ai voti tutte le proposte.

Se nessuna delle proposte durante la votazione ha ottenuto la maggioranza assoluta dei votanti mette ai voti successivamente in alternativa le sole due proposte che hanno avuto il maggior numero dei voti. Risulterà approvata la proposta che alla fine viene votata dalla maggioranza dei votanti.

TITOLO VII

VERBALE E PUBBLICITÀ DEGLI ATTI

Art. 29-Di ogni seduta è redatto un verbale da parte del Segretario del Consiglio d'Istituto, indicato, ad inizio seduta, dal Presidente. Nella prima parte del verbale si dà conto della legalità dell'adunanza (data, ora e luogo della riunione, chi presiede, chi svolge la funzione di segretario, l'avvenuta verifica del numero legale dei presenti, i nomi con relativa qualifica dei presenti e degli assenti, questi ultimi se giustificati o no, l'O. d. G.). Il verbale deve contenere l'oggetto della discussione per ogni punto all'Ordine del giorno, i nomi di coloro che hanno preso parte al dibattito e le tesi sostenute, nonché l'esito delle votazioni ed approvazioni (numero dei presenti, numero dei votanti, numero dei voti favorevoli, contrari, astenuti e nulli). Nel verbale sono annotate anche le eventuali dichiarazioni di voto e il tipo di votazione seguito. Ogni Consigliere può far mettere a verbale proprie dichiarazioni, seduta stante, in forma scritta o dettandole al Segretario verbalizzante. I membri dell'Organo Collegiale hanno facoltà di produrre il testo di una loro dichiarazione da trascrivere a cura del segretario sul verbale.

Art. 30-I verbali delle sedute degli Organi Collegiali sono raccolti su appositi registri a pagine numerate, timbrate e firmate dal Dirigente Scolastico per vidimazione. I verbali sono numerati progressivamente. I verbali delle sedute degli Organi Collegiali possono:

- essere redatti direttamente sul registro;
- se prodotti con programmi informatici, essere incollati sulle pagine del registro e, quindi, timbrati e vidimati da segretario e Presidente in ogni pagina;
- se prodotti con programmi informatici, essere rilegati per formare un registro le cui pagine dovranno essere timbrate e vidimate dal Dirigente Scolastico.

Il verbale, firmato dal Presidente e dal Segretario, deve essere depositato in segreteria almeno tre giorni prima della seduta successiva.

Art. 31-Il verbale viene approvato nella seduta successiva, previa rilettura integrale. Se non vi sono osservazioni, il verbale risulta approvato. Qualora un componente formuli una proposta di rettifica,

essa si intende approvata se nessuno vi sia opponga. Se anche un solo componente si oppone alla proposta di rettifica, questa viene posta a votazione e si intende accolta quando abbia riportato la maggioranza dei voti. I verbali, gli atti preparatori e conclusivi nonché le deliberazioni del C.d. I. sono depositati nell'Ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili presso di essa.

TITOLO VIII

SURROGA DI MEMBRI CESSATI

Art. 32-Per la sostituzione dei membri elettivi venuti a cessare per qualsiasi causa si procede secondo il disposto dell'art. 22 del D.P.R. 416/74. Le eventuali elezioni suppletive si effettueranno entro il primo trimestre di ogni anno scolastico. I membri subentranti cessano anch'essi dalla carica allo scadere del periodo di durata del Consiglio.

TITOLO IX

PUBBLICITÀ DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 33-Le sedute del Consiglio di Istituto, ad eccezione di quelle nelle quali si discutono argomenti riguardanti singole persone, sono pubbliche. Alle sedute del C. d. I. possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso, previo accertamento della loro identità e della compatibilità del numero dei medesimi con la capienza e idoneità dei locali disponibili.

Art. 34-Qualora il comportamento del pubblico, che comunque non ha diritto di parola, non consenta l'ordinato svolgimento dei lavori o la libertà di discussione e di deliberazione, il Presidente dispone la sospensione della seduta e la sua ulteriore prosecuzione in forma non pubblica. Alle sedute del C. d. I. non è ammesso il pubblico quando siano in discussione argomenti concernenti persone.

Art. 35-La pubblicità degli atti del Consiglio di Istituto avviene mediante affissione in apposito albo dell'istituto, della copia integrale, sottoscritta dal segretario del Consiglio, del testo delle deliberazioni adottate dal Consiglio. L'affissione all'albo avviene entro il termine massimo di otto giorni dalla relativa seduta del Consiglio. La copia della deliberazione deve rimanere esposta per un periodo non inferiore a 10 giorni. Non sono soggetti a pubblicazione gli atti e le deliberazioni concernenti singole persone, salvo contraria richiesta dell'interessato.

Art. 36-I verbali e tutti gli atti preparatori delle sedute sono depositati nell'ufficio di Segreteria dell'Istituto e sono consultabili da chiunque ne abbia titolo, su richiesta da esaudire entro trenta giorni dalla presentazione.

TITOLO X

PROGRAMMA ANNUALE, CONTO CONSUNTIVO, TRASPARENZA DELL'ATTIVITÀ CONTRATTUALE

Art. 37-Copia del Programma Annuale è messa a disposizione dei consiglieri con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione. Copia del Conto Consuntivo, approvato dai Revisori dei Conti, è messo a disposizione dei consiglieri con almeno 3 giorni di anticipo sulla data prevista per la discussione e sottoposto all'approvazione del Consiglio d'Istituto entro il 30 Aprile .

Art. 38-Una relazione sulla attività negoziale svolta dal Dirigente dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione successiva del Consiglio di istituto. Il Dirigente riferisce, nella stessa

sede, sulla attuazione dei contratti e delle convenzioni. Tutta la documentazione relativa ai contratti e alle convenzioni concluse con l'ordinaria contrattazione è messa a disposizione del C. d. I.

TITOLO XI

COMMISSIONI DI STUDIO O GRUPPI DI LAVORO

Art. 39-Il Consiglio di Istituto può invitare esperti con funzione consultiva a partecipare ai propri lavori. Il Consiglio, ai fini di meglio realizzare il proprio potere di iniziativa e/o al fine di rendere più agile e proficua la propria attività, può decidere di costituire nel proprio seno, per le materie di particolare rilievo ed importanza, Commissioni di studio o gruppi di lavoro.

Delle commissioni nominate dal Consiglio di Istituto possono far parte i membri del Consiglio stesso, altri rappresentanti delle varie componenti scolastiche ed eventuali esperti qualificati esterni alla scuola.

Art. 40-Tali commissioni o gruppi di lavoro non possono avere alcun potere decisionale e svolgono la propria attività secondo le direttive e le modalità stabilite dallo stesso Consiglio. Le commissioni possono avere potere deliberante nei limiti stabiliti dal Consiglio di Istituto.

Le deliberazioni definitive restano di competenza del C. di I.

Le Commissioni di studio, per meglio adempiere ai propri compiti, possono, previa indicazione del Consiglio, consultare esperti in materia.

Ad esso sono tenute a riferire, per il tramite del loro coordinatore, in merito al lavoro svolto ed alle conclusioni cui sono pervenute, nel termine di tempo fissato preventivamente. Delle sedute di commissione viene redatto sintetico processo verbale.

TITOLO XII

DURATA E DECADENZA DELL'INCARICO

Art. 41-Tutti i componenti del Consiglio d'Istituto e la Giunta Esecutiva durano in carica per tre anni scolastici. Per la sostituzione dei componenti elettivi a durata pluriennale, venuti a cessare per qualsiasi causa, o che abbiano perso i requisiti di eleggibilità, si procede alla nomina di coloro che, in possesso dei detti requisiti, risultino i primi fra i non eletti delle rispettive liste. In caso di esaurimento delle liste si procede ad elezioni suppletive.

Art. 42-I membri del Consiglio di Istituto sono dichiarati decaduti quando perdono i requisiti richiesti per l'eleggibilità o non intervengono per tre sedute successive senza giustificati motivi. Spetta al Consiglio di Istituto vagliare le giustificazioni addotte dagli interessati e dare inizio alla procedura per il provvedimento di decadenza. Il potere di promuovere tale procedura spetta al Presidente. La proposta del provvedimento di decadenza viene notificata all'interessato entro 5 giorni dalla richiesta. L'interessato ha facoltà di inviare giustificazioni scritte o di intervenire nella seduta successiva nel corso della quale il Consiglio si pronuncerà a maggioranza assoluta sulla decadenza. I Consiglieri impediti a partecipare ad una riunione devono avvisare il Presidente, tramite gli uffici di Segreteria, nel più breve tempo possibile e comunque non oltre il giorno che precede la seduta stessa.

Art. 43-I componenti eletti dell'Organo Collegiale possono dimettersi in qualsiasi momento. Le dimissioni sono date per iscritto. E' ammessa la forma orale solo quando le dimissioni vengono date dinanzi al Consiglio di Istituto. Nel caso in cui la rinuncia all'incarico viene presentato per iscritto,

il Presidente ne dà notizia a ciascuno degli altri componenti. Il Consiglio prende atto della rinuncia del Consigliere nella prima seduta successiva alla presentazione della rinuncia stessa. In prima istanza, il Consiglio di Istituto può invitare il dimissionario a recedere dal suo proposito. Una volta che il Consiglio di Istituto abbia preso atto delle dimissioni, queste divengono definitive ed irrevocabili. Il membro dimissionario, fino al momento della presa d'atto delle dimissioni, fa parte a pieno titolo dell'Organo Collegiale e, quindi, va computato nel numero dei componenti l'Organo Collegiale medesimo.

TITOLO XIII

APPROVAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO

Art. 44-Le modifiche al presente regolamento possono essere apportate con il voto favorevole dei 2/3 dei componenti il Consiglio stesso. Il presente regolamento, approvato dal Consiglio d'Istituto nella seduta del , entra in vigore con decorrenza immediata.

NOTE

(1) *Quorum costitutivo o numero legale*: trattasi del numero minimo di presenze necessario affinché la seduta sia valida e consiste nella metà più uno dei componenti.

(2) *Quorum deliberativo*: trattasi della *maggioranza richiesta* per l'approvazione di una delibera. A seconda dei casi si distinguono:

a. *maggioranza assoluta dei componenti*: la metà più uno di tutti i componenti costituenti il Consiglio di Istituto, ivi compresi i componenti eventualmente assenti nella seduta in corso;

b. *maggioranza assoluta dei presenti*: la metà più uno dei soli componenti presenti nella seduta in corso;

c. *maggioranza assoluta dei votanti*: la metà più uno dei soli componenti partecipanti alla votazione;

d. *maggioranza qualificata dei votanti*: i due terzi dei soli componenti partecipanti alla votazione. Nelle votazioni palesi sono sempre esclusi dal numero dei votanti coloro che dichiarano di astenersi dal voto. Nelle votazioni segrete tra i votanti sono da includere le schede bianche e quelle dichiarate nulle.

(3) *Mozione d'ordine*: è una proposta presentata prima dell'inizio della trattazione di un argomento all' O. d. G. Può essere:

a. modificativa dell'ordine dei punti all'O. d. G.;

b. mirante a ottenere che quell'argomento non sia discusso;

c. sospensiva, finalizzata a rinviare la discussione dell'argomento.

Dopo l'illustrazione motivata del proponente, su questi ultimi tipi di mozione, vi possono essere solo due interventi: uno a favore e uno contro, ciascuno di durata massima di 2 minuti; la mozione va posta in votazione.

(4) *Emendamento*: è una richiesta di parziale modifica di una proposta inserita all'O. d. G., che deve essere presentata prima che la proposta stessa sia votata.